

REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 10 febbraio 2004 - Deliberazione n. 03 - Area Generale di Coordinamento N. 20 Assistenza Sanitaria - **Disegno di legge: "Indennizzi integrativi per la eradicazione della brucellosi bufalina in Campania"**.

omissis

PREMESSO che:

- la legge regionale 5 agosto 1999 n. 6 all'articolo 1, comma 2 prevede la concessione di contributi integrativi per i capi bufalini abbattuti per brucellosi, determinandone i relativi importi;

- la legge regionale 26 luglio 2002 n' 15 all'articolo 34, comma 5 lettera a) nel modificare il sopra citato articolo 1, coma 2 della LR 6/99 ha rideterminato l'importo del contributo integrativo previsto per i capi bufalini abbattuti per brucellosi;

CONSIDERATO che il comparto, bufalino assume per l'economia agricola regionale una rilevanza strategica e che pertanto vanno assunte idonee iniziative atte a garantire l'armonico sviluppo del comparto stesso, anche attraverso l'adozione di norme che consentano l'efficace, superamento delle emergenze sanitarie;

VISTA la proposta di disegno di legge inerente l'eradicazione della brucellosi bufalina in Campania, allegata al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, con la quale viene stabilito che l'indennizzo aggiuntivo, già previsto dalla normativa sopra richiamata per gli allevatori i cui capi sono stati abbattuti per brucellosi, è determinato in misura tale da consentire il raggiungimento del valore di mercato dei capi abbattuti;

CONSIDERATO che l'Amministrazione regionale deve conformarsi alle vigenti disposizioni comunitarie in materia di aiuti di stato ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato CE;

VISTO il parere dell'Ufficio Legislativo;

RITENUTO opportuno approvare la sopra citata proposta di disegno di legge;

Propone e la Giunta a voto unanime

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo di:

- approvare la proposta di disegno di legge inerente l'eradicazione della brucellosi bufalina in Campania, allegata al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

- inviare il presente provvedimento al Consiglio regionale per quanto di competenza;

- di incaricare il settore Stampa, documentazione e informazione a procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURC.

Il Segretario
Brancati

Il Presidente
Bassolino

Schema di disegno di legge

“INDENNIZZI INTEGRATIVI PER LA ERADICAZIONE DELLA BRUCELLOSI BUFALINA IN CAMAPANIA”

Art.1

Determinazione degli indennizzi

1. Per far fronte alle esigenze di mercato derivanti dall'abbattimento di capi bufalini positivi alla brucellosi o per le malattie per le quali è previsto l'obbligo di abbattimento secondo le direttive del Regolamento di Polizia veterinaria vigente, dall'1 gennaio 2002 l'indennizzo integrativo regionale è determinato per un importo tale da consentire il raggiungimento dell'effettivo valore di mercato dei capi abbattuti; per una sicura identificazione dei capi bufalini la marca auricolare deve essere integrata con l'implementazione di un bolo ruminale contenente microcips elettronico. I capi bufalini avviati all'abbattimento viaggiano in camion piombati.
2. I proprietari possono accedere all'indennizzo di cui al comma 1. subordinatamente al riavvio dell'allevamento con un numero di capi pari a quello dei capi abbattuti.
3. L'erogazione dell'indennizzo aggiuntivo di cui al comma 1 è disposta secondo le procedure di cui all'art. 1 comma 3 della legge regionale 6 agosto 1999 n° 6.

Art.2

Efficacia delle disposizioni

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede all'espletamento di tutte le procedure e degli adempimenti previsti per l'attuazione degli interventi con esclusione dei soli atti di concessione e di erogazione che restano subordinati all'adozione, ai termini dell'art. 88 del Trattato CE - ex art. 93 - della decisione positiva da parte della Commissione della Unione Europea.
2. La decisione della Commissione dell'Unione Europea è pubblicata per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione; da tale data sono abrogati l'art. 1, comma 2 della legge regionale 5 agosto 1999 n. 6 , e l'art. 34 comma 5 lettera a, della legge regionale 26 luglio 2002 n. 15.

Art. 3

Risorse finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 comma 1 della presente legge si fa fronte con le risorse previste dal comma 5 lettera b) dell'articolo 34 della legge regionale 26 luglio 2002 n° 15

Art. 4

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.
2. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

RELAZIONE QUANTO AL DISEGNO DI LEGGE "INDENNIZZI INTEGRATIVI PER LA ERADICAZIONE DELLA BRUCELLOSI BUFALINA IN CAMAPANIA"

Il comparto bufalino assume per l'economia agricola regionale una rilevanza strategica anche in considerazione della persistente crisi che da anni colpisce l'allevamento di altre specie di interesse zootecnico.

In proposito si evidenzia la diversa evoluzione dell'allevamento bufalino registrata negli ultimi anni con il costante aumento del numero di capi allevati, a fronte di una costante contrazione di quello dei bovini.

Il comparto bufalino assume per l'economia agricola regionale una rilevanza strategica e pertanto vanno assunte idonee iniziative atte a garantire l'armonico sviluppo del comparto stesso, anche attraverso l'adozione di norme che consentano l'efficace superamento delle emergenze sanitarie

Va infine ricordato che il settore legato alla trasformazione del latte bufalino, per la produzione della sola mozzarella di bufala campana DOP, interessa 140 caseifici con un volume di produzione pari a 28 milioni di Kg/anno, di cui il 65% è commercializzato fuori regione; di tale quantitativo il 14% viene esportato.

Si comprende pertanto l'interesse della Regione affinché le emergenze sanitarie che hanno colpito tale allevamento siano superate in tempi brevi ed in modo efficace.

Articolo 1- Determinazione dell'indennizzo

Al comma 1 è prevista per i proprietari dei capi bufalini abbattuti, perché risultati positivi alla brucellosi o ad altre malattie per le quali è previsto l'obbligo di abbattimento secondo le direttive del Regolamento di Polizia veterinaria vigente, un indennizzo integrativo regionale determinato in modo tale da consentire l'erogazione di un indennizzo complessivo pari all'effettivo valore di mercato dei capi abbattuti, che ponga, quindi, l'allevatore nelle condizioni di poter rapidamente reintegrare i capi abbattuti senza così compromettere l'attività produttiva aziendale. È inoltre disposto, in aggiunta ai sistemi di identificazione previsti dalla vigente normativa in materia, che non sempre si sono dimostrati efficaci per la specie bufalina, l'impiego del bolo ruminale contenente microcips elettronico, al fine di garantire la sicura identificazione dei soggetti. Si dispone infine che i soggetti avviati all'abbattimento viaggino in automezzi sigillati, secondo quanto previsto dai regolamenti di polizia veterinaria.

Al comma 2 si dispone che l'accesso all'indennizzo integrativo regionale è subordinato al ripristino della normale attività di allevamento attraverso il reintegro di tutti i capi abbattuti.

Al comma 3 è individuata la normativa di riferimento che disciplina l'erogazione dell'indennizzo in parola.

Articolo 2 - Efficacia delle disposizioni

Dispone che, dalla data di entrata in vigore della legge, si provveda all'espletamento di tutte le procedure e degli adempimenti previsti per l'attuazione degli interventi, ad eccezione dei soli atti di concessione e di erogazione la cui adozione resta subordinata, ai termini dell'art. 88 del Trattato CE - ex art. 93 - della decisione positiva da parte della Commissione della Unione Europea il cui testo dovrà pubblicato per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Articolo 3 - Risorse finanziarie

Specifica la normativa di riferimento al fine di individuare le risorse finanziarie necessarie a fare fronte agli oneri derivanti dall'applicazione della legge proposta.

Articolo 4 - Dichiarazione di urgenza

Si dispone, che la norma proposta sia dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello statuto, entrando così in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania facendo altresì obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.